



Comune di Andreis
(Provincia di Pordenone)

Ordinanza n. 1
Prot. n. 2531

ORDINANZA LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. nr. 256 del 27.06.2017 inoltrata dall'Hydrogea s.p.a. di Pordenone, Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato di questo Comune, assunta al protocollo comunale in data 27.06.2017 al nr. 2031, con la quale, stante il perdurare della siccità con contestuale incremento dei comuni idrici, invita il Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per soli usi potabili ed igienico-sanitari;

CONSIDERATO che il perdurare dell'attuale periodo siccitoso, con la conseguente riduzione della portata idrica, l'aumentata presenza di utenti nel periodo estivo oltre che l'uso improprio dell'acqua potabile porta a disfunzioni nell'erogazione idrica;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti idonei a razionalizzare l'uso dell'acqua erogata al fine di ottimizzare e contenere gli sprechi;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'uso di acqua potabile per finalità diverse da quelle inerenti alla vita domestica e civile;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di legge;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, con decorrenza immediata e fino alla cessazione della criticità idrica, e comunque fino al 30.09.2017, a tutti gli utenti serviti dalla rete dell'acquedotto, di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici, vietando l'impiego dell'acqua per usi diversi (irrigazione di giardini ed orti, lavaggio automezzi ecc);

AVVERTE

Che ogni trasgressione al divieto e alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Che l'Ufficio di Polizia Locale provveda alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Responsabile del procedimento: DE ZORZI geom. Erasmo – Responsabile dei Servizi Tecnici
0427/76007

Si avverte che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, potrà essere proposto ricorso al presente provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso presso il T.A.R. regionale.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Ing. Romero ALZETTA